

Allegato 4

Allegato 1 alla DGR. n. 4151 del 22 dicembre 2004

POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DI CONTRATTI DI APPALTO ai sensi dell'Art.30 della L.R. Veneto del 7 novembre 2003, N. 27

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE GARANTITA:

.....

Premesso

che in seguito a

La Stazione Appaltantecomunicava all'impresa
..... l'avvenuta (aggiudicazione/assegnazione
con tutti gli estremi) dei lavori sopra descritti per l'importo di Euro xxxxxx,xx ,
che la suddetta Stazione Appaltante consente all'impresa sopraindicata di prestare la
cauzione dovuta mediante polizza di assicurazione;

Ciò premesso

La Società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX autorizzata all'esercizio del ramo cauzione ed
in regola con il disposto della Legge n.348 del 10.06.1982, (in seguito denominata Garante
) , con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con la presente polizza si costituisce
FIDEJUSSORE, nell'interesse dell'impresa (in seguito denominata Contraente),
domiciliata in - la quale accetta per sè, per i propri successori ed aventi
causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal
presente contratto - a favore della Stazione appaltante sopra indicata, fino alla
concorrenza di Euro xxxxxx,xx quale importo della cauzione dovuta, ai sensi dell'art.30
della L.R. Veneto del 7 novembre 2003, n. 27 e, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi
degli artt. 41, comma 4 e 42, comma 2, della stessa L.R. 27/03, dall'impresa obbligata a
garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto di
appalto relativo ai lavori di cui sopra e che forma parte integrante della presente polizza.

Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 – Oggetto della garanzia

Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a
concorrenza del capitale indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente
medesimo per le somme che questi fosse tenuto a corrispondere al Beneficiario in virtù
degli obblighi ed oneri assunti con il contratto di appalto precisato nel frontespizio di
polizza.

La presente polizza è rilasciata ai sensi dell'art. 30 della L.R. Veneto del 7 novembre
2003, n. 27. Pertanto, dalla presente garanzia si intendono esclusi gli eventuali maggiori
costi che il Beneficiario dovesse sostenere all'avverarsi delle fattispecie disciplinate al
comma 1 dell'Art. 35 della stessa legge.

Art. 2 – Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a. decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b. cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata,
estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente
punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con
comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Art. 3 – Somma garantita

Il valore della somma garantita della presente fidejussione, è calcolato sulla base delle modalità previste all'art.30 della L.R.Veneto del 7 novembre 2003, n. 27 e, ove ne ricorrano i presupposti, degli artt. 41, comma 4 e 42, comma 2, della stessa L.R. 27/03.

La presente garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo quanto previsto al precedente art.2.

Art. 4 – Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 – Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 – Premio

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, sono riportati nella tabella di liquidazione del premio.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge

Allegato 2 alla DGR. n. 4151 del 22 dicembre 2004

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI PER LA PARTECIPAZIONE GARE DI APPALTO ai sensi art. 30 comma 2 della L.R. Veneto del 7 Novembre 2003, N. 27.

Descrizione dell'Operazione garantita:

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ..

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 – Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 - Premio

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella tabella di Liquidazione del premio.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2. delle condizioni di assicurazione.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE IL GARANTE

Allegato 3 alla DGR. n. 4151 del 22 dicembre 2004

**POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DI CONTRATTI DI APPALTO
ai sensi dell'Art.35 comma 2 della L.R. VENETO del 7 novembre 2003, N. 27
"ulteriore garanzia contrattuale"**

Premesso

- che in seguito a la Stazione Appaltante
..... comunicava all'impresa
..... l'avvenuta
(aggiudicazione/assegnazione con tutti gli estremi) per l'importo di Euro xxxxxx,xx , con un
ribasso pari al%, dei seguenti lavori:
- che il secondo classificato ha presentato la propria offerta con un ribasso pari al%
che corrisponderebbe ad un importo dei lavori di Euro xxxxxx,xx;
- che l'impresa aggiudicataria è obbligata, ai sensi dell'Art.35 della L.R. VENETO del 7
novembre 2003, N. 27, all'atto della sottoscrizione del contratto, a costituire una garanzia
fideiussoria il cui importo è pari alla differenza tra l'importo contrattuale dei lavori affidati e
l'offerta economica proposta in sede di gara dal secondo classificato;
- che la suddetta Stazione Appaltante consente all'impresa sopraindicata di prestare la
cauzione dovuta mediante polizza di assicurazione, per un importo di Euro
pari alla differenza tra l'offerta economica del secondo classificato e l'importo contrattuale
dei lavori affidati all'originario appaltatore;

Ciò premesso

la Società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX autorizzata all'esercizio del ramo cauzione ed in regola con il disposto della Legge n.348 del 10.06.1982, (in seguito denominata Garante), con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con la presente polizza si costituisce FIDEJUSSORE, nell'interesse dell'impresa (in seguito denominata Contraente), domiciliata in - la quale accetta per sè, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore della Stazione appaltante sopra indicata, fino alla concorrenza di Euro xxxxxx,xx quale importo della cauzione dovuta dall'impresa obbligata a garanzia degli oneri ed obblighi derivanti dall'avveramento delle cause interruttrive del contratto di cui al comma 1 dell'Art. 35 della L.R. VENETO del 7 novembre 2003, N. 27.

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questi fosse tenuto a corrispondere al Beneficiario in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dall'avveramento delle cause interruttrive del contratto di cui al comma 1 dell'Art. 35 della L.R. VENETO del 7 novembre 2003, N. 27.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto ai sensi dell'Art. 35 della L.R. VENETO del 7 novembre 2003, N. 27.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Art. 3 - Somma garantita

Il valore della somma garantita della presente fidejussione, è calcolato sulla base delle modalità previste all'art.35 comma 1 della L.R.Veneto del 7 novembre 2003, n. 27.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, inviata anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e motivata, ai sensi dell'Art. 35 comma 2 della L.R.Veneto del 7 novembre 2003, n. 27, con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia e solamente nel caso in cui venga stipulato il nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ..

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 – Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 – Premio

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, sono riportati nella tabella di liquidazione del premio.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.